

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2022, n. 1-5274

**L.R. 11/2012, articoli 7 e 8. Concessione all'Unione Terre d'Acque della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021.**

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che con D.G.R. n. 54-3665 del 30/07/2021, ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, comma 4, della legge regionale 11/2012, sono state individuate, con contestuale revoca della D.G.R. 8-1141 del 9 marzo 2015, le nuove fattispecie di deroga ai requisiti di aggregazione e relativi criteri, tenendo conto dell'avanzato livello raggiunto dall'associazionismo piemontese e delle novità in materia di gestione associata introdotte dalla Legge 56/2014, in parte già recepita dall'antecedente disciplina delle deroghe, stabilendo, in particolare, che:

- la deroga è concessa con apposita deliberazione della Giunta regionale e che l'inserimento dell'Unione nella Carta delle Forme associative è efficace a decorrere dallo stesso provvedimento di concessione;
- la deroga ha efficacia temporale limitata ed è condizionata al conseguimento di livelli più adeguati nell'erogazione dei servizi che la forma associativa deve raggiungere allo scadere del triennio di validità della deroga, attraverso una verifica dei risultati attesi e la comparazione con lo status quo precedente;
- la deroga è richiesta anche nel caso in cui l'Unione sia scesa sotto i limiti minimi previsti dalla legge, ad esempio a seguito del recesso di un comune aderente, come nel caso *de quo* in cui la fuoriuscita del comune di Borgolavezzaro, con effetto dal 1/1/2021 ha comportato il venir meno del limite di 5000 abitanti previsto per le unioni di pianura e la conseguente cancellazione dell'Ente locale dalla Carta delle Forme associative, di cui alla DGR n 2\_4027 del 5/11/2021 (approvazione dell' XI stralcio della Carta delle F.A).

Preso atto che l'Unione Terre d'Acque ha fatto pervenire alla Direzione regionale Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici" formale istanza di deroga (protocollo di ricevimento n. 6018 del 22/2/2022) finalizzata al re-inserimento della stessa nella Carta delle Forme associative in quanto carente di un requisito, essendo composta dai Comuni di Tornaco e Vespolate che non raggiungono il limite demografico previsto dalla legge.

Dato atto che, l'esito dell'istruttoria condotta dal suddetto Settore Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici, durante la quale sono state necessarie, tra l'altro, la trasmissione di documentazione integrativa e la revisione di alcuni atti presentati in sede di prima istanza, consente di accogliere l'istanza di deroga in quanto coerente con i criteri stabiliti per tale fattispecie e compatibile con i requisiti richiesti dalla LR 11/2012, in virtù del fatto che:

- le fattispecie ed i criteri previsti consentono di derogare ad uno o ad entrambi i requisiti legali per la gestione associata, ovvero nel caso di specie, al livello demografico minimo della forma associativa, venuto meno a seguito del recesso del comune di Borgolavezzaro.

Vista la D.G.R. n. 54-3665 del 30/7/2021. "L 56/2014, LR 11/212, LR 14/2019. Nuove fattispecie di deroga ai requisiti di aggregazione e approvazione dei criteri per il rilascio della deroga. Revoca della D.G.R. 8-1141 del 9/6/2015. Integrazione alla D.G.R. 5-3489 del 20/6/2016 di individuazione dei termini dei procedimenti";

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i;

vista la L.R. 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i.;

vista la L.R. 5 aprile 2019, n. 14.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, comma 4, della legge regionale 11/2012:

- di concedere la deroga ai requisiti minimi di aggregazione all’Unione Terre d’Acque (NO), di durata triennale;
- di stabilire che l’Unione Terre d’Acque è inserita, con valenza costitutiva, nella Carta delle Forme Associative, con efficacia a far data dalla approvazione del presente provvedimento e che l’approvazione del prossimo stralcio della Carta delle Forme Associative avrà, per tale Unione, effetto meramente dichiarativo;
- di stabilire che, l’Unione Terre d’Acque, al fine dell’ottenimento della proroga di durata della concessione, è tenuta, entro la scadenza del termine triennale della sua efficacia, a produrre alla Direzione regionale Giunta regionale, Settore “Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici”, idonea documentazione volta a dimostrare i risultati attesi in termini di maggior efficienza ed efficacia sulla base del confronto tra dati iniziali e finali della gestione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art .61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22.

(omissis)